



COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PROVINCIA CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRIALE E DEL PERITO INDUSTRIALE LAUREATO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n°275 che regola la professione di Perito Industriale;

Vista la Legge 25 aprile 1938, n°897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo per esercitare la libera professione;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n°382 sui Consigli degli Ordini e dei Collegi delle professioni tecniche;

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n°328 recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto quanto inviato al C.N.P.I. dal Ministero dell'Istruzione Dipartimento Istruzione con prot. n°6937 del 19.07.2006 avente come oggetto la qualifica accademica e titolo professionale laureati triennali abilitati;

Preso atto del regolamento per l'uso del timbro a firma del Presidente Cav. Uff. Livio COIS, redatto in data 1979 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la possibilità di iscrizione all'Albo dei laureati triennali abilitati all'esercizio della professione e quindi la necessità di individuare il pertinente "contenuto" del timbro professionale,

Articolo 1

Ogni elaborato tecnico redatto da professionista, iscritto al Collegio ed esercitante la libera professione, predisposto su richiesta di privati, enti ed uffici, Autorità, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile il quale attesti che il firmatario possiede i requisiti prescritti dalla Legge, in merito all'iscrizione all'Albo professionale e all'esercizio della libera professione.

Articolo 2

Il timbro avrà forma rettangolare, recherà il cognome e nome del professionista, l'area tecnica di specializzazione e il numero di iscrizione all'albo, risponderà alle dimensioni e caratteristiche dei modelli riprodotti in calce.

Il numero progressivo di iscrizione non può essere attribuito ad altro professionista anche dopo la cancellazione dell'assegnatario.

Articolo 2 bis

Ai laureati triennali abilitati all'esercizio della professione iscritti nell'Albo spetta il titolo di Perito Industriale Laureato (ex art. 55 comma 4 D.P.R. n°328/2001). Il timbro professionale dovrà riportare il titolo "Dott. Per. Ind. Nome Cognome" e relativa specializzazione (riferimento circolare C.N.P.I. del 23.01.2008 con prot. 626/BC/fp - Iscrizioni all'Albo di laureati triennali).

Articolo 3

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto con i necessari requisiti, nell'Albo dei Periti Industriali e dei

periti Industriali Laureati di questa Provincia, previa corresponsione del costo stabilito dal Consiglio.

Il Perito Industriale all'atto del ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul registro assegnazione timbri.

Articolo 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'albo, causa dimissioni volontarie o per trasferimento ad altro Collegio, o in seguito a procedimento disciplinare di cancellazione o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o trasferimento, o della comunicazione del provvedimento adottato dal Consiglio, restituire il timbro professionale senza nulla pretendere.

L'avvenuta restituzione sarà annotata nel registro assegnazione timbri.

Articolo 5

In caso di smarrimento o furto del timbro, l'assegnatario dovrà fare immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e comunicazione al Presidente del Collegio, allegando copia della denuncia.

Il timbro deteriorato o non perfettamente leggibile in ogni sua parte deve essere riconsegnato al Collegio, che, a richiesta e previo pagamento dei diritti rilascerà un duplicato, con specifica annotazione nel registro assegnazione timbri.

Articolo 6

Il Perito Industriale cancellato o sospeso dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio del Collegio, sarà diffidato ad adempiere.

Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti e Uffici interessati.

Il Professionista cancellato dall'Albo o sospeso, nel caso in cui prosegua l'esercizio della professione, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 19 del R.D. 11 febbraio 1929, n°275.

Articolo 7

E' fatto divieto ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di provvedere direttamente e in maniera autonoma all'emissione del timbro e o alla sua duplicazione, ovvero di utilizzare timbri i quali abbiano caratteristiche dissimili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio.

L'uso di timbro che non sia stato fornito in dotazione dal Collegio, a norma del precedente articolo 3, è considerata infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929 n°275

Articolo 8

I privati, Enti, uffici ed Autorità, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati tecnici, progetti, schemi, relazioni, bilanci, pareri, relazioni peritali e quanto altro, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti di timbro attestante la iscrizione del firmatario nell'Albo Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cagliari e a respingere gli elaborati mancanti del timbro di autenticazione e in siffatto caso provvederanno a dare immediata comunicazione di ciò al Presidente del Collegio.

Articolo 9

Agli Enti e Autorità interessati è trasmessa copia del presente Regolamento indicante il fac-simile del nuovo timbro professionale.

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 28 aprile 2008

FAC-SIMILE

Sigillo Perito Industriale Diplomato



Il Consigliere Segretario
Per. Ind. Stefano MORI UBALDINI

Sigillo Perito Industriale Laureato triennale



Il Presidente
Per. Ind. Vittorio ARESU